

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

### Libro II - Dei delitti in particolare Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica

#### **Art. 452 Delitti colposi contro la salute pubblica**

Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli [articoli 438](#) e [439](#) è punito:

1. con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;
2. con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;
3. con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'[articolo 439](#) stabilisce la pena della reclusione.

Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli [articoli 440](#), [441](#), [442](#), [443](#), [444](#) e [445](#) si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.